

**N. R.G.**



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Corte D'Appello di Milano**

**SEZIONE LAVORO**

**Composta dai Magistrati**

dott.ssa Chiarina Sala  
dott. Giovanni Picciau  
dott.ssa Paola Poli

Presidente  
Consigliere Rel.  
Consigliere Ausiliario

nella pubblica udienza dell'8 Giugno 2017 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n.3197/2016 del Tribunale di Milano , estensore Giudice dr.ssa Florio , promossa

**DA**

(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARLINO ROBERTO , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CARLINO ROBERTO

**APPELLANTE**

**Contro**

**INPS (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARSICO ANGELA MARIA , elettivamente domiciliato in Piazza Missori, 8/10 20122 MILANO presso il difensore avv. MARSICO ANGELA MARIA**

**APPELLATO- APPELLANTE INCIDENTALI**

**PER L'APPELLANTE**

Condannare l'INPS a riconoscere l'intera anzianità contributiva maturata dalla ricorrente nel periodo in cui la stessa era stata collocata in CIGS ( dall'anno 2011

pagina 1 di 8



all'anno 2014) nonché quella maturata nel periodo successivo al deposito del ricorso e quindi dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado avvenuta il 29.11.2016. Condannare l'INPS alle spese del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato , che si dichiara antistatario - distrattario.

**PER L'APPELLATO - APPELLANTE INCIDENTALE**

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa , ed in accoglimento dell'appello incidentale proposto così giudicare :  
in via pregiudiziale e/o preliminare , dichiarare l'improponibilità ed improcedibilità della domanda relativa al periodo di CIGS;  
in via subordinata e nel merito , in parziale riforma della sentenza impugnata , rigettare tutte le domande perché infondate in fatto ed in diritto.  
Con vittoria delle spese di lite.

**Fatto e diritto**

Con sentenza n. 3197/2016 il Tribunale di Milano, in parziale accoglimento della domanda proposta da \_\_\_\_\_ nei confronti dell'Inps , ha accertato il diritto di \_\_\_\_\_ al riconoscimento dell'intera anzianità contributiva per il periodo 25.1.2006 / 1 dicembre 2010 ; il Tribunale ha invece rigettato la domanda inerente il periodo di CIGS ( 2011-2014) .

In particolare \_\_\_\_\_ aveva allegato in primo grado: di aver lavorato dal 1996 come assistente di volo , regolarmente iscritta al Fondo volo , istituito quale fondo speciale INPS ex l. 859/1965; di essere stata assunta in data 1.10.1998 da Eurofly con contratto di lavoro a tempo pieno , trasformato in data 25.1.2006 in part time verticale ciclico , con prestazione dell'attività lavorativa dal 1° al 24 nei mesi di gennaio , marzo, maggio , luglio, agosto , ottobre , dicembre e dal 1° al 23 nei mesi di aprile , giugno , settembre e novembre , dal 1° al 21/22 nel mese di febbraio ; di essere transitata alle dipendenze di Meridiana Fly Spa in data 1.3.2010 ; di essere stata posta successivamente in CIGS dal 1.1.2011 ; che l'INPS non le aveva riconosciuto 31 settimane contributive , con corrispondente ritardo nella maturazione del diritto alla pensione .

Il Tribunale ha innanzitutto ritenuto la infondatezza delle questioni di improcedibilità e di difetto di interesse ad agire sollevate dall'Istituto.

Nel merito, il Giudice di prime cure ha ritenuto parzialmente fondata la domanda , richiamando i principi affermati dalla CGE con la sentenza 10 Giugno 2010 resa nei procedimenti riuniti C -395/2008 , C-396/2008 , ora confermati anche dalla disciplina prevista dall'art. 11, comma 1 del d.lgs. 81/2015.



Il Tribunale ha quindi concluso : *“ Ne discende che , in applicazione del principio di non discriminazione e conformemente alla giurisprudenza citata , deve riconoscersi alla ricorrente il diritto al riconoscimento della totalità delle settimane contributive in relazione al periodo lavorato intercorso dal 25.1.2006 al 31.12.2010 “* .

Il Tribunale ha invece rigettato la domanda per il periodo di CIG riportando un passaggio della motivazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 23948/2015 per il quale la riduzione della durata normale del lavoro in regime di part time *“ non può , peraltro, essere equiparata alle ipotesi in cui l'esecuzione del contratto di lavoro, a tempo pieno o a tempo parziale , è sospesa a causa di un impedimento o di un'interruzione temporanea dovuta al lavoratore, all'impresa o ad una causa estranea . Infatti i periodi non lavorati, che corrispondono alla riduzione degli orari di lavoro previste in un contratto di lavoro a tempo parziale, discendono dalla normale esecuzione di tale contratto e non dalla sua sospensione “* .

Ha proposto appello chiedendo , per i motivi di seguito specificati , in parziale riforma della sentenza per i capi in cui è risultata soccombente, l'accoglimento della domanda anche per il periodo di CIGS ( 2011-2014) nonché per il periodo successivo alla pubblicazione della sentenza di primo grado.

Ha resistito l'INPS chiedendo il rigetto dell'appello ; ha proposto quindi appello incidentale chiedendo, per i capi in cui è risultato soccombente, il rigetto della domanda ed eccependo , in ordine alla domanda inerente il periodo di CIGS, la improponibilità e la improcedibilità della domanda stessa.

All'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in calce di cui è stata data lettura.

\*\*\*\*\*

Con un unico motivo di gravame l'appellante censura la sentenza laddove non ha accolto la domanda in relazione anche al periodo di CIGS

L'appellante osserva che la sentenza è errata in quanto in contrasto con il dettato normativo di cui all'art. 8 legge 155/1981 ; ritiene inoltre che , alla luce delle pronunce della Corte di Giustizia , sarebbe del *“ tutto discriminatorio non consentire agli ex lavoratori PT collocati in Cigs di vedersi riconosciute l'intera anzianità contributiva maturata durante tale periodo ...”* .

Rupi chiede quindi la condanna dell'INPS *“ a riconoscere l'intera anzianità contributiva maturata dalla ricorrente nel periodo in cui la stessa era stata collocata in CIGS ( dall'anno 2011 all'anno 2014 ) nonché quella maturata nel periodo successivo al*



deposito del ricorso e quindi dalla data della pubblicazione della sentenza di primo grado avvenuta il 29.11.2016 “.

L'INPS, proponendo appello incidentale, censura la sentenza per aver rigettato l'eccezione di improcedibilità rispetto al periodo di CIGS e per non aver rilevato l'improponibilità della domanda rispetto allo stesso periodo.

L'Istituto osserva che il doc. 3 prodotto dall'attore si riferisce esclusivamente al mancato riconoscimento del lavoro part time , ma che *“ in nessuna parte del ricorso si fa riferimento al periodo di CIGS ; ritiene quindi sul punto la domanda sia improcedibile sia improponibile , rilevando come tale difetto possa essere dichiarato in ogni stato e grado del giudizio “*

L'INPS censura inoltre la sentenza laddove ha ritenuto la sussistenza dell'interesse ad agire di ; rileva che *“ l'interesse ad agire della lavoratrice è privo di attualità , poiché il computo dell'anzianità assicurativa nel corso della vita lavorativa non sempre acquista il valore di certezza giuridica delle registrazioni indicate ...” ; che “ la ricorrente , d'altronde , non risulta abbia evidenziato un interesse specifico che nel caso di specie potesse risultare compromesso e tale da richiedere un intervento giudiziario volto ad evitare un pregiudizio ed un danno concreto “.*

Nel merito l'Istituto si duole che il Tribunale abbia riconosciuto l'anzianità contributiva per il periodo 25.1.2006 / 31.12.2010; rileva che nella fattispecie si tratta di un part - time verticale ciclico non sovrapponibile al caso di part - time orizzontale ; che , in subordine , stante l'intervenuta sentenza della Corte di Cassazione nel 2015, appare equo che la decorrenza dell'accredito si abbia dal momento di tale sentenza e non già con effetto retroattivo illimitato

Tali motivi di gravame possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione.

Orbene . va innanzitutto esaminata , per ragioni di priorità logico- giuridica , la questione di improcedibilità ed improponibilità della domanda sollevata dall'INPS limitatamente al periodo di CIGS.

La questione di improcedibilità è inammissibile.

La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che nelle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie , la questione di improcedibilità della domanda giudiziaria in relazione al preventivo esaurimento del procedimento amministrativo è sottratta alla disponibilità delle parti ed il relativo esame è rimesso al poter- dovere del giudice di merito , da esercitarsi, ai sensi del secondo comma dell'art. 443 c.p.c. , solo nella prima udienza di discussione , sicchè , ove la improcedibilità non venga rilevata



dal giudice entro detto termine , la relativa questione non può essere riproposta nei successivi gradi del giudizio ( cfr. ex plurimis Cass. 15108/2004).

La questione di improponibilità della domanda non è , ad avviso del Collegio, fondata .  
Come è noto , la mancanza di istanza amministrativa comporta , nelle controversie previdenziali ed assistenziali , l'improponibilità della domanda giudiziale , e quindi la nullità degli atti del processo, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo ( cfr. ex plurimis Cass. 2063/2014; 29236/2011; 18265/2003).

Ciò chiarito , rileva la Corte che nella fattispecie dal tenore del doc. n. 3 prodotto dall'appellante ( si tratta del ricorso amministrativo presentato da \_\_\_\_\_ in data 11.2.2016 ) si evince logicamente come la domanda amministrativa di \_\_\_\_\_ investisse tutto il periodo risultante dall'estratto contributivo INPS , comprensivo ( così come risulta confermato dalle allegazioni presenti nel ricorso introduttivo del giudizio , senza alcuna contestazione dell'Istituto ) anche del periodo in CIGS 2011-2014.

\*\*\*\*\*

Ritiene la Corte infondata la questione , riproposta dall'INPS , relativa alla carenza di un interesse ad agire da parte di \_\_\_\_\_

La Corte di Cassazione ha infatti affermato : *“ la giurisprudenza della Corte ha da sempre considerato...il lavoratore titolare , nell'ambito del rapporto previdenziale , di un diritto soggettivo alla posizione assicurativa che gli compete ai sensi di legge , riconoscendone la natura di bene giuridico suscettibile , nel corso del rapporto previdenziale e ancor prima del conseguimento del diritto alle prestazioni , di autonomo accertamento e tutela . Tra le facoltà del lavoratore assicurato in cui si esprime il contenuto del diritto suddetto , ritiene la Corte che vada annoverata quella di avere certezza dell'esatto ammontare della contribuzione complessiva esistente a suo credito e all'acquisizione , a tal fine , di notizie in merito ai contributi versati nel corso dell'attività lavorativa e alla relativa consistenza , da intendere , quest'ultima, come estesa , oltre che alla quantità, anche alla qualità della contribuzione , vale a dire dell'utilità della stessa ai fini pensionistici “* ( così in motivazione Cass. Sez. Lav. 9125/2002).

Applicando tali principi , ritiene la Corte la sussistenza , in capo a \_\_\_\_\_ , di un interesse concreto ed attuale all'esatto accertamento dell'anzianità contributiva.

\*\*\*\*\*

Nel merito, l'assunto dell'INPS di voler limitare il riconoscimento dell'intera anzianità contributiva solo in caso di part time orizzontale e non invece – come nella fattispecie – in caso di part time verticale ciclico non è – ad avviso della Corte – fondato.



Sul punto il Collegio intende infatti aderire all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 23948/2015 che qui si richiama ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 c.p.c.

Nella motivazione della suddetta sentenza la Corte Suprema ha ricordato come la CGE , con sentenza 10.6.2010 ( procedimenti riuniti C-395/2008 e C-396/2008 ) abbia affermato *“ proprio con riferimento ai lavoratori a part time ciclico Alitalia che il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno ( di cui alla direttiva europea n. 97/91, trasposta nell'ordinamento giuridico italiano con il D.Lgs. 25 febbraio 2000 n.61 ) implica che l'anzianità contributiva utile ai fini della determinazione della data di acquisizione del diritto alla pensione sia calcolata per il lavoratore a tempo parziale come se egli avesse occupato un posto a tempo pieno , prendendo integralmente in considerazione anche i periodi non lavorati , posto che il lavoro a tempo parziale costituisce un modo particolare di esecuzione del rapporto di lavoro , caratterizzato dalla mera riduzione della durata normale di lavoro... ”*

La Corte ha quindi osservato : *“ Deve quindi concludersi che al di là della misura della pensione i lavoratori con orario di lavoro part time verticale ciclico , non possono vedersi esclusi dall'anzianità contributiva tot court periodi non lavorati nell'ambito del programma negoziale concordato , e che in tal senso , in conformità del principio di supremazia della normativa comunitaria rispetto a quella nazionale in contrasto con essa...deve essere interpretata la legge n. 683/1983 , art. 7,comma 1 con riferimento all'anzianità previdenziale dei lavoratori con orario part time verticale ... ”*.

La Corte di Cassazione ha infine evidenziato che *“ col recente d.lgs. n. 81 del 2015 , è stato definitivamente chiarito, in modo conforme al diritto comunitario, che il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa ( art. 7,comma 2 )....Trattasi di normativa di adeguamento della disciplina nazionale al diritto comunitario in materia che conforta la soluzione qui adottata ... ”*

\*\*\*\*\*

Le censure mosse da alla sentenza in ordine al mancato riconoscimento dell'intera anzianità contributiva anche per il periodo di CIGS sono, ad avviso del Collegio , fondate .

Il Tribunale ha infatti escluso tale riconoscimento richiamando solo un passaggio , già sopra riportato , della motivazione della citata sentenza n. 23948/2015 della Corte Suprema .

Osserva il Collegio come il passaggio della motivazione in discussione evidenzi soltanto le differenze strutturali tra il periodo di part time verticale ( che costituisce un modo particolare di esecuzione del rapporto di lavoro ) ed il periodo di CIGS ( che



implica una sospensione del rapporto di lavoro ) ; che nella sentenza della Suprema Corte non si escluda invece il riconoscimento dell'intera anzianità contributiva per i lavoratori in part time verticale ciclico posti in CIGS.

Ritiene allora la Corte che non sussistano ragioni per escludere che anche nel periodo di CIGS ( espressamente considerato dall'INPS nella fattispecie , così come risulta dall'estratto contributivo richiamato dall'appellante . nel ricorso introduttivo del giudizio ) debba valere, nell'applicazione della disciplina normativa di riferimento , per il lavoratori in part time verticale ciclico lo stesso principio della considerazione dell'intera anzianità contributiva.

La Corte rileva infine la novità della domanda di . in appello tesa al riconoscimento del diritto anche per il periodo *“ successivo al deposito del ricorso e quindi dalla data della pubblicazione della sentenza di primo grado avvenuta il 29.11.2016 “*.

Sul punto la Corte osserva da un lato come tale periodo non sia stato oggetto di contraddittorio nel giudizio di primo grado e dall'altro come la domanda non rientri nelle ipotesi delle domande consentite in grado di appello dall'art. 345 c.p.c.

In conclusione , in parziale riforma dell'appellata sentenza , va riconosciuto il diritto di all'intera anzianità contributiva anche per il periodo in CIGS .

Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza dell'INPS e sono liquidate ex D.M. 55/2014 , tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria , come in dispositivo ( euro 2400,00 per il primo grado, euro 3300,00 per il grado di appello : complessivamente euro 5700,00 ).

#### PQM

In parziale riforma della sentenza n. 3197/2016 del Tribunale di Milano riconosce il diritto dell'appellante . all'intera anzianità contributiva anche per il periodo in CIGS ( dall'anno 2011 all'anno 2014 );

conferma nel resto le statuizioni di merito ;

Condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite del doppio grado del giudizio liquidate in complessivi euro 5700,00 , oltre spese generali ed oneri di legge ; con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Si dà atto della sussistenza a carico dell'INPS dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 1 comma 17 legge 228/2012 .

Milano 8 Giugno 2017

IL PRESIDENTE



Chiarina Sala

IL CONS.EST.  
Giovanni Picciau

